Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 74

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 22 marzo 1973

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 28 novembre 1972
registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1973
registro n. 3 Difesa, foglio n. 22

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Comune di Nizza Monferrato (Asti). — Centro vitale della zona dell'Alto Monferrato, comprendente 37 comuni e la frazioni di San Marzanotto e Montemarzo d'Asti, con l'eroismo dei suoi partigiani e l'indomita fierezza della popolazione, si proclamava, all'armistizio, repubblica partigiana e si autogovernava per oltre tre mesi con una giunta popolare di Governo. Ai reiterati massicci attacchi delle forze nazi-fasciste, resisteva validamente, impegnandole più volte in cruente battaglie ed infliggendo alle stesse gravi perdite. Assoggettato infine da soverchianti forze avversarie proseguiva nella guerriglia, contribuendo in modo determinante alla liberazione dal nemico invasore. — Nizza Monferrato, settembre 1943-aprile 1945.

(2085)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. **1091.**

Trasferimento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1963, n. 1784, con il quale sono stati ripartiti, tra le varie facoltà universitarie, con effetto dall'anno accademico 1964-65, centotredici posti di professore di ruolo istituiti con l'art. 50 della legge 24 luglio 1962, n. 1073;

Visto il verbale dell'adunanza del 29 settembre 1972, nella quale la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma ha chiesto che il posto di professore di ruolo assegnatole con il citato decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1963, n. 1784, per il raddoppiamento della cattedra di geografia venga trasferito al raddoppiamento della cattedra di storia moderna;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1963, n. 1784, citato nelle premesse, è parzialmente rettificato nel senso che il posto di professore di ruolo già assegnato alla facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma per il raddoppiamento della cattedra di geografia è destinato al raddoppiamento della cattedra di storia moderna presso la facoltà stessa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1973
Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 84. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1972, n. **1092**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Assunta in Cielo, in Isernia.

N. 1092. Decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Isernia e Venafro in data 9 maggio 1970, integrato con due dichiarazioni del 25 e 26 gennaio 1972, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria Assunta in Cielo, in Isernia.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1973
Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 61. — VALENTINI

LEGGE 19 marzo 1973, n. **32**.

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono stabilite nella misura di lire 13.893 per quintale.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sul gas di petrolio liquefatto destinato all'autotrazione sono stabilite nella misura di lire 9.040 per quintale.

Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste per la benzina sono ridotte di lire 180 per quintale limitatamente alla benzina avente un contenuto massimo di piombo di 0,40 grammi per litro.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a stabilire, con proprio decreto, le modalità per l'applicazione della riduzione prevista nel precedente comma.

Il Ministro per le finanze è, inoltre, autorizzato a stabilire, con proprio decreto, le modalità relative al passaggio della tassazione dell'imposta di fabbricazione dal peso al volume.

Art. 2.

La tabella *B* allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella *B* annessa alla presente legge, vistata dal Ministro per le finanze.

Art. 3.

E' abrogato il decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1955, n. 1110, e successive modificazioni.

Art. 4.

Le variazioni di aliquote stabilite con la presente legge si applicano anche ai prodotti estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali o importati col pagamento della imposta nella precedente misura e che, alle ore 24 del 31 dicembre 1972, sono posseduti, in quantità superiore a cinque quintali, dagli esercenti depositi di oli minerali per uso commerciale, stazioni di servizio od impianti di distribuzione stradale di carburanti.

All'uopo i possessori devono denunciare le quantità dei singoli prodotti da essi ovunque posseduti, anche se viaggianti, alla dogana o all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, verificata la regolarità della denuncia, liquida la differenza d'imposta complessivamente dovuta o da rimborsare per i vari prodotti petroliferi.

Le somme dovute devono essere versate entro venti giorni dalla notificazione o dalla data di ricevimento dell'invito di pagamento spedito a mezzo del servizio postale.

Il rimborso delle somme pagate in più del dovuto avverrà, sotto l'osservanza delle modalità da stabilirsi dal Ministero delle finanze, mediante autorizzazione ad estrarre, in esenzione d'imposta di fabbricazione, prodotti petroliferi in misura tale da consentire il recupero delle somme di cui è riconosciuto il diritto al rimborso.

Per le erogazioni di benzina normale e *super* effettuate dalle aziende petrolifere a turisti in quantità superiore ai quantitativi anticipati a ciascuna azienda petrolifera e non ancora reintegrate alla data del 31 dicembre 1972, è dovuto il rimborso della differenza d'imposta di fabbricazione tra l'aliquota vigente all'atto delle erogazioni e quella stabilita con la presente legge, da effettuarsi secondo le disposizioni stabilite nel precedente comma.

Art. 5.

I contribuenti che esercitano l'attività intermediaria nella circolazione di beni, di cui all'articolo 2195, n. 2, del codice civile, possono detrarre dall'imposta sul valore aggiunto, nella misura stabilita dal secondo comma del presente articolo, l'imposta generale sull'entrata prevista dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni ed integrazioni, da essi assolta per le importazioni o addebitata, a titolo di rivalsa, per gli acquisti di prodotti petroliferi, soggetti a prezzi fissati dal CIP e che sono sottoposti a regime speciale d'imposizione una volta tanto, effettuati nel periodo dal 26 maggio 1972 al 31 dicembre 1972.

L'imposta detraibile si determina applicando l'aliquota condensata sul prezzo fissato dal CIP, diminuito del 25 per cento, a norma dell'articolo 4, secondo comma, del decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321.

Le disposizioni di cui ai precedenti primo e secondo comma si applicano anche per il gasolio destinato ad uso di riscaldamento; ai fini della determinazione dell'imposta detraibile si deve fare riferimento al prezzo di lire 26 al chilogrammo fissato con decreto ministeriale 21 luglio 1970.

La detrazione è ammessa a condizione che le importazioni o gli acquisti risultino dalle bollette d'importazione ovvero da fatture di acquisto e deve essere applicata nella misura corrispondente alle quantità di beni, distinti per gruppi merceologici, che, giusta apposito inventario sottoscritto e presentato per la vidimazione entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, risultano ancora posseduti alla data del 31 dicembre 1972, considerando posseduti quelli acquistati in data più recente. La vidimazione può essere eseguita anche dall'ufficio del registro o dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.

Si applicano le disposizioni degli articoli 84, 85 e 86 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonchè, se operanti, quelle del terzo e quarto comma dell'articolo 82 dello stesso decreto.

Art. 6.

I prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione forniti, nel territorio della Repubblica, da ditte nazionali ai comandi militari degli Stati membri, ai quartieri generali militari internazionali ed agli organismi sussidiari, installati in Italia in esecuzione del trattato del Nord-Atlantico, sono considerati esportati limitatamente ai quantitativi che saranno fissati annualmente, con decreto del Ministro per le finanze, in relazione al fabbisogno di detti comandi, quartieri generali ed organismi sussidiari.

L'energia elettrica fornita agli enti specificati nel comma precedente è esente dall'imposta erariale di consumo. E' altresì esente dall'imposta erariale di consumo l'energia elettrica, prodotta con impianti propri, dagli enti anzidetti, o della quale gli enti medesimi sono considerati fabbricanti.

Art. 7.

Per le prescritte analisi delle merci e per i riscontri tecnici eseguiti, su richiesta delle ditte interessate, in fuori orario o fuori sede dal personale dei laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette sono dovute le relative indennità nella misura stabilita dal Ministro per le finanze di intesa con il Ministro per il tesoro.

Le somme spettanti per le indennità di cui al precedente comma sono versate in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione dell'entrata in corrispondenza del quale viene istituito un capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'erogazione agli aventi diritto delle indennità stesse secondo i criteri di ripartizione stabiliti dal Ministro per le finanze con proprio decreto.

Art. 8.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il CNEL, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, quale Presidente delegato per il CIP, riferirà al Parlamento circa i criteri adottati per l'accertamento dei costi della materia prima, della raffinazione e distribuzione dei prodotti petroliferi.

Art. 9.

All'onere recato dalla presente legge si provvede con il ricavato derivante da operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con l'emissione di buoni poliennali del Tesoro o di speciali certificati di credito, fino a concorrenza di un netto ricavo di lire 352,8 miliardi.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto dello stesso Ministro. Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro e le relative rate di ammortamento saranno inscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

L'emissione dei buoni poliennali del Tesoro, a scadenza non superiore a 9 anni, avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

L'emissione dei certificati speciali di credito avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte, per l'anno finanziario 1973, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli n. 3523 e n. 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

In sede di impostazione in bilancio, nell'anno di pertinenza, del « fondo » di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, si terrà conto delle eventuali minori entrate che nell'anno finanziario 1973 potranno derivare dall'applicazione della presente legge. L'ammontare relativo sarà determinato con legge di bilancio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1973.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 marzo 1973

LEONE

ANDREOTTI — VALSECCHI — MALAGODI — TAVIANI — FERRI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

TABELLA B

Prodotti petroliferi da ammettere ad aliquota ridotta di imposta di fabbricazione sotto l'osservanza delle norme prescritte

DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Aliquota per quintale lire
A) *Oli minerali greggi, naturali*	
1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni	250
2) impiegati per generare direttamente o indirettamente forza motrice od energia termica per i servizi dei cantieri inerenti alla ricerca ed alla coltivazione dei giacimenti petroliferi e delle forze endogene .	250
3) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a kW 1 .	250
B) *Benzina:*	
1) acquistata con speciali buoni da automobilisti e da motociclisti, stranieri od italiani residenti all'estero nei viaggi di diporto nello Stato, entro il limite di un quantitativo stabilito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri d'intesa con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo e non eccedente in ogni caso il fabbisogno di 90 giorni di permanenza	6 343
(I buoni per l'acquisto della benzina sono emessi dall'Ente nazionale delle industrie turistiche e dall'Automobile Club di Italia. La vigilanza sulla distribuzione e contabilità dei buoni stessi è affidata ad un comitato nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo).	
2) consumata per l'azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone, entro i seguenti quantitativi:	
a) litri 13 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;	
b) litri 9 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000 abitanti;	
c) litri 7 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno. L'agevolazione di cui ai precedenti numeri 1) e 2) è concessa anche sotto forma di rimborso della differenza tra l'aliquota di imposta di fabbricazione prevista per la benzina in via generale e quella ridotta	3 254
3) consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati o dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinarsi con decreto del Ministro per le finanze, nei limiti e con le modalità che saranno stabiliti con lo stesso decreto	3 254
4) impiegata per generare forza motrice in lavori di perforazione per le ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale	1 660
C) *Acqua ragia minerale*	
impiegata nella fabbricazione di vernici	2 500
D) *Petrolio lampante*	
1) destinato al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori di autoveicoli, di aviazione e marini, nonchè per la revisione dei motori di aviazione, nei quantitativi che verranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria	4 000
2) impiegato per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale	1 320
3) destinato ad uso illuminazione e di riscaldamento domestico	350
4) destinato all'Amministrazione della difesa per essere impiegato per l'azionamento degli aerei militari a reazione	600
(L'agevolazione è limitata al prodotto denominato «cherosene» e per il quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 17.000, sulle quali si riscuote l'imposta nella misura normale).	
E) *Benzina e petrolio diverso da quello lampante*	
1) destinati all'Amministrazione della difesa per essere impiegati per l'azionamento degli aerei militari a reazione	1 389,30
(L'agevolazione è limitata al prodotto denominato «jet fuel JP4» e per il quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali si riscuote l'imposta nella misura normale).	
2) destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori di autoveicoli, di aviazione e marini, nonchè per la revisione dei motori di aviazione, nei quantitativi che verranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria . .	5 250
F) *Oli da gas*	
1) da usare direttamente come combustibili .	5 162
2) da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali, per la produzione di acqua calda per uso domestico, per i servizi di cucina ed igienici, comprese le lavanderie e gli impianti di distruzione rifiuti fino ad una tonnellata al giorno, nonchè per i forni da pane e per i forni delle imprese artigiane . . .	350
G) *Oli da gas e oli combustibili speciali*	
1) destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori di autoveicoli, di aviazione e marini, nonchè per la revisione dei motori di aviazione, nei quantitativi che verranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria .	3 000
2) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale	80
3) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati .	80

DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Aliquota per quintale lire
4) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a kW 1	80
5) da usare direttamente come combustibili nei forni nei quali la temperatura della superficie di scambio esposta al riscaldamento supera i 700°C, situati nelle raffinerie e negli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa	80
H) *Oli combustibili diversi da quelli speciali*	
1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni	
a) densi, limitatamente agli oli combustibili aventi un contenuto massimo di zolfo dell'uno per cento	5
b) densi	80
c) semifluidi	135
d) fluidi	350
e) fluidissimi	440
2) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale	80
3) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici su terreni bonificati	80
4) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a kW 1	80
5) impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione	80
6) destinati, quale ingrediente, alla fabbricazione dei pannelli fibrolegnosi	2 000
7) destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori marini, nei quantitativi che saranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria	2 000
8) destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, limitatamente agli oli combustibili densi	35

9) le terre da filtro residuate dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45 per cento in peso di prodotti petrolici, sono equiparate, ai soli fini della imposta di fabbricazione, agli oli combustibili densi, se destinate alla diretta combustione nelle caldaie e nei forni. L'aliquota d'imposta si applica sulla quantità di prodotti petrolici contenutavi.

10) le aliquote di cui ai punti 2), 3), 4), 5) e 8) sopraindicati sono ridotte a lire 5 per quintale limitatamente agli oli combustibili diversi da quelli speciali, densi, aventi un contenuto massimo di zolfo dell'uno per cento.

DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Aliquota per quintale lire
I) *Oli leggeri distillanti in un intervallo di temperatura non superiore a 5° C:*	
1) impiegati nella fabbricazione di vernici	2 500
L) *Estratti aromatici e prodotti di composizione simile*	
1) impiegati, da soli od in miscela con oli da gas o con oli combustibili, per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a kW 1	250
M) *Oli minerali greggi, naturali, oli da gas ed oli combustibili compresi quelli speciali:*	
1) impiegati nella preparazione di «fanghi» per i pozzi nei lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale ed in altre operazioni tecnicamente necessarie nei pozzi stessi	80
N) *Residui paraffinosi greggi della distillazione del petrolio naturale greggio, aventi le caratteristiche per essere classificati come «paraffina, cere di petrolio o di scisti, residui paraffinosi (greggi o diversi dai greggi)»:*	
1) da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni	80
2) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a kW 1	80
3) impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione	80
4) destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa	35

5) le aliquote di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) sopraindicati sono ridotte a lire 5 per quintale limitatamente ai residui paraffinosi greggi aventi un contenuto massimo di zolfo dell'uno per cento.

Il Ministro per le finanze VALSECCHI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 gennaio 1973, n. 33.

Norme per l'applicazione della legge 24 giugno 1971, n. 447, con la quale sono stati aboliti il diritto per i servizi amministrativi ed il diritto di statistica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 giugno 1971, n. 447, concernente la soppressione del diritto per i servizi amministrativi e del diritto di statistica;

Visto il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi doganali, approvato con regio decreto 18 febbraio 1896, n. 65, e successive modificazioni, tuttora applicabile in forza dell'art. 151 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di emanare norme regolamentari, anche in deroga a quelle vigenti in materia doganale e di contabilità generale dello Stato, al fine di semplificare ed accelerare le procedure per la esecuzione dei rimborsi conseguenti all'applicazione della citata legge 24 giugno 1971, n. 447;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai rimborsi del diritto per i servizi amministrativi e delle quote di imposta generale sull'entrata e di imposta di conguaglio afferenti il diritto stesso, da eseguirsi in applicazione della legge 24 giugno 1971, n. 447, provvedono le intendenze di finanza nelle cui provincie sono poste le sedi delle dogane o sezioni doganali che hanno emesso le relative bollette di riscossione.

Le domande degli interessati devono essere corredate delle bollette-figlie originali. Con ciascuna domanda può essere chiesto il rimborso di somme pagate con più bollette, purchè tali bollette siano state emesse dalla medesima dogana o sezione doganale e nello stesso esercizio finanziario.

L'intendente di finanza competente, accertato che la domanda è stata presentata in tempo utile e che, attraverso l'esame della rubrica di cui al successivo art. 2, per ciascuna delle bollette non risulti già in precedenza disposto il rimborso, procede direttamente alla liquidazione delle somme indebitamente riscosse e ne dispone il rimborso, prescindendo dallo inviare preventivamente le originali bollette-figlie all'ufficio doganale emittente per il raffronto con le rispettive matrici e per gli altri adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni regolamentari in materia doganale.

E' fatta salva in ogni caso la facoltà delle intendenze di finanza di chiedere agli uffici doganali emittenti il controllo preventivo delle bollette figlie esibite dagli interessati. Detto controllo è tuttavia obbligatorio per le bollette in relazione a ciascuna delle quali la somma complessiva da rimborsare superi le lire sessantamila.

Art. 2.

Disposto il rimborso, l'intendenza di finanza, prima di inoltrare l'ordinativo alla competente ragioneria provinciale dello Stato, annota in apposita rubrica alfabetica il nome della ditta intestataria delle bollette e beneficiaria del rimborso, il numero e la data di registrazione delle bollette medesime apposti dall'ufficio doganale emittente, nonchè la somma della quale viene disposto il rimborso, ripartita fra diritto per i servizi amministrativi, quota di imposta generale sull'entrata e quota di imposta di conguaglio. A tal fine presso ciascuna intendenza sono istituite separate rubriche alfabetiche per ciascuna dogana o sezione doganale avente sede nella provincia e per ciascuno degli esercizi finanziari di emissione delle bollette ammesse al rimborso (1968, 1969, 1970 e 1971).

Art. 3.

Per quanto non espressamente previsto nei precedenti articoli si osservano le vigenti disposizioni regolamentari in materia doganale e di contabilità generale dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1973

LEONE

ANDREOTTI — VALSECCHI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1973
Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 96. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 novembre 1972.

Sostituzione del presidente e di due componenti del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 20 gennaio 1971, concernente la nomina del presidente e dei componenti il comitato di liquidazione delle pensioni di guerra;

Visti i successivi decreti con i quali si è provveduto alla sostituzione del presidente e di alcuni membri di detto consesso;

Visto l'art. 91 della legge 18 marzo 1968, n. 313;

Considerato che il presidente di sezione della Corte dei conti dott. Guido Petrocelli, nominato presidente del comitato anzidetto con decreto 22 gennaio 1971, è stato collocato a riposo a far tempo dal 1° ottobre 1972;

Considerato, altresì, che il dott. Luigi Del Giudice, presidente di sezione onorario della Corte dei conti, ed il dott. Francesco Morfuni, rappresentante dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra, nominati membri del menzionato comitato di liquidazione con il citato decreto 20 gennaio 1971, hanno cessato dall'incarico per compimento del settantacinquesimo anno di età;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina del nuovo presidente del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra ed alla sostituzione degli anzidetti due componenti;

Viste le designazioni formulate dalla Corte dei conti con le note n. 951/m del 27 settembre 1972 e n. 3021/9 del 21 settembre 1972 e della Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra con la nota n. 2717/1/72 del 27 luglio 1972;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri sulle segnalazioni del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 1° ottobre 1972 il presidente di sezione della Corte dei conti dott. Carlo Nicolais è nominato presidente del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra in sostituzione del dott. Guido Petrocelli.

Art. 2.

Con effetto dalla data del presente provvedimento il dott. Antonio Esposito, vice procuratore generale della Corte dei conti ed il geom. Franco Benvenuto, rappresentante dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra, sono chiamati a far parte del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra in sostituzione, rispettivamente del dott. Luigi Del Giudice e del dott. Francesco Morfuni.

Il presidente ed i predetti membri del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra resteranno in carica, semprechè permangano nei loro confronti le condizioni di legge, fino al 28 febbraio 1973, ed anche oltre tale termine fino a quando non subentreranno i successori.

Il presente decreto sara registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1972

LEONE

ANDREOTTI — MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1973
Registro n 2 *Tesoro, foglio n.* 159

(2731)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 gennaio 1973.

Conferma del presidente dell'Ente autonomo manifestazioni fieristiche di Cremona.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 settembre 1965, n. 1650, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'« Ente autonomo manifestazioni fieristiche di Cremona », con sede in Cremona, e ne è stato approvato lo statuto e 9 gennaio 1968, numero 212, che lo modifica all'art. 7;

Considerato che l'ente suindicato organizza periodicamente manifestazioni fieristiche a carattere internazionali;

Visto l'art. 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 1969, con il quale il sen. avv. Ennio Zelioli Lanzini è stato nominato, per un triennio, presidente dell'ente predetto;

Ritenuto di dover procedere al rinnovo della carica anzidetta per il prossimo triennio, ai sensi dell'art. 6 dello statuto stesso;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Il sen. avv. Ennio Zelioli Lanzini è confermato presidente dell'Ente autonomo manifestazioni fieristiche di Cremona, con sede in Cremona, per la durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1973

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(2776)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1972.

Approvazione dei piani tecnici della S.I.P. relativi ai cavi telefonici autostradali delle tratte Bologna-Mestre, Mestre-Trieste, Pescara-Canosa, Bolzano-Brennero, Messina-Patti e Ancona-Pescara.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 marzo 1948, n. 433, convertito nella legge 15 febbraio 1953, n. 83, riguardante la istituzione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale 17 luglio 1970;

Vista la convenzione principale tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la S.I.P. — Società italiana per l'esercizio telefonico p. a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594 e quelle aggiuntive approvate con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 427, e con decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1972, n. 803;

Visti i piani tecnici n. 022/C: cavo telefonico Bologna-Mestre, n. 024/C: cavo telefonico Mestre-Trieste, n. 026/C: cavo telefonico Pescara-Canosa, n. 027/C: cavo telefonico Bolzano-Brennero, n. 028/C: cavo telefonico Messina-Patti e n. 029/C: cavo telefonico Ancona-Pescara, presentati dalla S.I.P. — Società italiana per l'esercizio telefonico p. a.;

Sentito il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, espresso nella 438ª adunanza tenuta il 28 luglio 1972;

Sentito il parere favorevole del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, espresso nella 1272ª adunanza tenuta il 29 novembre 1972;

Decreta:

Sono approvati, alle condizioni poste dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni nel verbale dell'adunanza citata nel preambolo, i piani tecnici S.I.P. n. 022/C: cavo telefonico Bologna-Mestre, n. 024/C: cavo telefonico Mestre-Trieste, n. 026/C: cavo telefonico Pescara-Canosa, n. 027/C: cavo telefonico Bolzano-Brennero, n. 028/C: cavo telefonico Messina-Patti e n. 029/C: cavo telefonico Ancona-Pescara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1972

Il Ministro: Gioia

(2782)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1973.

Modifiche e integrazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1972, relativo alla graduazione dei finanziamenti a tasso agevolato e dei contributi in conto capitale in favore delle iniziative industriali nel Mezzogiorno.

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Visto il proprio decreto 6 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1972, registro n. 7, Presidenza, foglio n. 346, emanato ai sensi dell'art. 10, quinto comma, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, per la graduazione dei finanziamenti a tasso agevolato e dei contributi in conto capitale in favore delle iniziative industriali nel Mezzogiorno;

Viste, in particolare, le disposizioni di cui agli articoli 2, secondo comma; 3, ultimo comma, e 4, ultimo comma, del citato decreto ministeriale 6 maggio 1972, relative alla riattivazione di impianti industriali, e quelle di cui all'art. 7, quarto comma, concernenti le garanzie sui finanziamenti;

Considerata la necessità di integrare le citate disposizioni relative alla concessione delle agevolazioni finanziarie per la riattivazione di impianti industriali, sia con l'assimilazione alla procedura fallimentare del procedimento esecutivo che ha anch'esso come conseguenza la cessazione dell'attività industriale; sia con l'ammissibilità dell'acquisizione dell'impianto da riattivare, da parte del nuovo soggetto, tramite l'istituto finanziatore intervenuto nella gara di aggiudicazione al fine di evitare speculazioni; sia con la inclusione dei macchinari e delle attrezzature fra le spese da ammettere a contributo in conto capitale, per uniformità con quanto previsto per i finanziamenti;

Considerata la necessità, al fine di fornire agli istituti finanziatori adeguate garanzie, di integrare le citate disposizioni sia con l'ammissibilità di garanzie personali; sia con la possibilità di acquisizione di garanzie extraziendali qualora l'attività industriale venga esplicata in locali che non risultino di proprietà dell'imprenditore, dato che in tal caso le sole garanzie aziendali non sarebbero sufficienti a garantire validamente gli istituti; sia con l'estensione al nuovo finanziamento richiesto in caso di ampliamento di impianti industriali, delle garanzie extraziendali eventualmente acquisite per precedenti finanziamenti degli stessi;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'ammissibilità al finanziamento a tasso agevolato e al contributo in conto capitale, l'ipotesi della riattivazione di impianti industriali per i quali sia in corso una procedura fallimentare, considerata negli articoli 2, secondo comma, lettera *c*); 3, ultimo comma, e 4, ultimo comma, del decreto ministeriale 6 maggio 1972, è estesa al caso di procedimento esecutivo.

Entrambe le ipotesi si configurano qualora l'impianto sia acquisito dal nuovo soggetto, in sede di procedimento fallimentare o esecutivo, direttamente oppure tramite l'Istituto finanziatore aggiudicatario.

Nel caso di riattivazione di impianti preesistenti, di cui all'ultimo comma dell'art. 4 del citato decreto, così come modificato dai precedenti comma del presente articolo, sono da ammettere a contributo in conto capitale le spese relative all'acquisizione delle opere murarie e assimilate, nonchè dei macchinari e delle attrezzature varie, che trovino effettiva utilizzazione nel programma di riattivazione.

Art. 2.

La limitazione di cui al quarto comma dell'art. 7 del decreto ministeriale 6 maggio 1972, relativa all'obbligo per gli istituti di credito di acquisire garanzie nell'ambito dei soli cespiti aziendali, si riferisce alle garanzie reali e non anche a quelle personali.

In deroga alla disposizione di cui al quarto comma del citato art. 7, gli istituti di credito potranno acquisire garanzie anche al di fuori dei cespiti aziendali per i finanziamenti relativi alle iniziative industriali che si realizzano in locali presi in locazione.

Le garanzie sui cespiti extraziendali acquisite per precedenti finanziamenti di impianti industriali possono estendersi, in caso di ampliamento degli stessi, al nuovo finanziamento richiesto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1973

Il Ministro: Taviani

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1973
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 281

(2975)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1973.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per una strada in provincia di Ferrara.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'amministrazione provinciale di Ferrara del 21 agosto 1972, tendente ad ottenere la qualifica di «strada con diritto di precedenza» per la strada provinciale «Bondeno-Ferrara» (da Ponte Motte all'incrocio della strada statale n. 496 «Virgiliana» presso Ferrara) di km 25+521;

Vista la relazione dell'ufficio del genio civile di Ferrara in data 19 dicembre 1972, n. 8865;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'Ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale di Ferrara;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata «strada con diritto di precedenza» la strada provinciale «Bondeno-Ferrara», con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Ferrara fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale «dare precedenza» e, in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, concernenti essenzialmente la visibilità, quello di «arresto all'incrocio» (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « stop »). Detti segnali devono essere preceduti, a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « dare precedenza », integrato da un pannello rettangolare superiore con lettere e cifre nere su fondo bianco, contenente l'indicazione delle distanze in metri che separa il presegnale dal segnale, e la parola « stop » ove il segnale installato alla intersezione sia un « arresto all'incrocio » (vedi circolare I.G.C.T. n. 7000 dell'11 luglio 1966);

b) sulla strada a precedenza (dopo la installazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali «strada con diritto di precedenza» e «fine del diritto di precedenza» giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal pannello di identificazione strada di cui alla fig. 102-C del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo la strada a precedenza comprendente strisce discontinue di mezzeria nei tratti normali, strisce affiancate, continua e discontinua, in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (vedi circolare I.G.C.T. n. 13460 dell'11 settembre 1964).

Il segnale «strada con diritto di precedenza» deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e, fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale «incrocio con strada senza diritto di precedenza» di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1973

Il Ministro: GULLOTTI

(2783)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1973.

Determinazione delle retribuzioni convenzionali per la liquidazione delle rendite di inabilità e reversibilità prevista dall'art. 15-ter aggiunto al decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, dalla legge 12 febbraio 1969, n. 6.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 118 del testo unico delle disposizioni sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che dà facoltà al Ministero di stabilire tabelle di retribuzioni medie o convenzionali agli effetti dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 15-*ter* aggiunto al decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, dalla legge 12 febbraio 1969, n. 6, recante provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968;

Considerata la necessità di determinare appositi redditi convenzionali per il calcolo della rendita di invalidità o di reversibilità spettante ai soggetti specificati nel secondo comma del menzionato art. 15-*ter*, per i quali la retribuzione utile allo scopo non può essere accertata con le modalità previste dalle norme sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Decreta:

Articolo unico

La retribuzione convenzionale da prendere a base per la determinazione delle rendite di inabilità e di reversibilità dovute ai soggetti previsti dal secondo comma dell'art. 15-*ter* della legge 12 febbraio 1969, n. 6, sono stabilite nelle misure appresso indicate:

a) esercenti libere professioni e lavoratori autonomi e subordinati dediti ad attività non soggette alla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro: L. 680.000;

b) casalinghe e soggetti che abitualmente non svolgono attività lavorativa e non viventi nell'ambiente economico agricolo: L. 680.000;

c) casalinghe e soggetti che abitualmente non svolgono attività lavorativa e viventi nell'ambiente economico agricolo:

(se di età pari o inferiore a 16 anni): L. 415.000;
(se ultrasedicenni): L. 715.000.

Limitatamente ai soggetti di cui alla lettera *a*) del precedente comma è fatto salvo per gli interessati il diritto di chiedere la liquidazione della rendita sulla base dell'eventuale maggiore reddito dell'infortunato, accertato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile dai competenti uffici pubblici con espresso riferimento alla personale attività lavorativa svolta dall'infortunato medesimo nell'anno 1968 o, se più favorevole, nell'anno 1967, fermo restando il massimale retributivo vigente in materia.

Le retribuzioni stabilite nel primo comma seguiranno le variazioni che verranno apportate in materia dai successivi provvedimenti adottati in forza delle disposizioni legislative citate in premessa.

Roma, addì 2 febbraio 1973

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(2773)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1973.

Determinazione delle retribuzioni convenzionali per la liquidazione delle rendite di inabilità e riversibilità prevista dall'art. 17 del decreto-legge 16 ottobre 1970, n. 723, convertito in legge 12 dicembre 1970, n. 979.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 118 del testo unico delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che dà facoltà al Ministero di stabilire tabelle di retribuzioni medie o convenzionali agli effetti della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 17 del decreto-legge 16 ottobre 1970, n. 723, convertito in legge 12 dicembre 1970, n. 979, che richiamando le disposizioni previste dall'art. 15-*ter* del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 6, ha equiparato agli infortunati sul lavoro i cittadini deceduti o rimasti invalidi in conseguenza delle calamità naturali verificatesi nei mesi di agosto, settembre e ottobre 1970;

Considerata la necessità di determinare appositi redditi convenzionali per il calcolo della rendita di invalidità o di reversibilità spettante ai soggetti sopra specificati, per i quali la retribuzione utile allo scopo non può essere accertata con le modalità previste dalle norme sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Decreta:

Articolo unico

Le retribuzioni convenzionali annue, da prendere a base per la determinazione delle rendite di inabilità e di reversibilità dovute ai cittadini deceduti o rimasti invalidi in conseguenza delle calamità naturali verificatesi nei mesi di agosto, settembre e ottobre 1970, sono stabilite nelle misure appresso indicate:

a) esercenti libere professioni e lavoratori autonomi e subordinati, dediti ad attività non soggette alla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro: L. 680.000;

b) casalinghe e soggetti che abitualmente non svolgono attività lavorativa e non viventi nell'ambiente economico agricolo: L. 680.000;

c) casalinghe e soggetti che abitualmente non svolgono attività lavorativa e viventi nell'ambiente economico agricolo:

(se di età pari o inferiore a 16 anni): L. 415.000;
(se ultrasedicenni): L. 715.000.

Limitatamente ai soggetti di cui alla lettera *a*) del precedente comma è fatto salvo per gli interessati il diritto di chiedere la liquidazione delle rendite sulla base dell'eventuale maggiore reddito dell'infortunato, accertato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile dai competenti uffici pubblici e riferito alla personale attività lavorativa svolta dal soggetto nell'anno 1970 o, se più favorevole, nell'anno 1969, fermo restando il massimale retributivo di L. 1.265.000 vigente per il settore industriale.

Le retribuzioni stabilite nel primo comma seguiranno le variazioni che vanno apportate in materia dai successivi provvedimenti adottati in forza delle disposizioni legislative citate in premessa.

Roma, addì 2 febbraio 1973

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(2784)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1973.

Determinazione delle retribuzioni convenzionali per la liquidazione delle rendite di inabilità e riversibilità prevista dall'art. 25 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito in legge 26 maggio 1971, n. 288.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 118 del testo unico delle disposizioni sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che dà facoltà al Ministero di stabilire tabelle di retribuzioni medie o convenzionali agli effetti dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 25 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito in legge 26 maggio 1971, n. 288, che, richiamando le disposizioni previste dall'art. 15-*ter* del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 6, ha equiparato agli infortunati sul lavoro i cittadini deceduti o rimasti invalidi in conseguenza del terremoto del febbraio 1971 avvenuto in provincia di Viterbo;

Considerata la necessità di determinare appositi redditi convenzionali per il calcolo della rendita di invalidità o di reversibilità spettante ai soggetti sopra specificati, per i quali la retribuzione utile allo scopo non può essere accertata con le modalità previste dalle norme sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Decreta:

Articolo unico

Le retribuzioni convenzionali annue, da prendere a base per la determinazione delle rendite di inabilità e di reversibilità dovute ai cittadini deceduti o rimasti invalidi in conseguenza del terremoto del febbraio 1971 avvenuto in provincia di Viterbo, sono stabilite nelle misure appresso indicate:

a) esercenti libere professioni e lavoratori autonomi e subordinati, dediti ad attività non soggette alla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro: L. 680.000;

b) casalinghe e soggetti che abitualmente non svolgevano attività lavorativa e non viventi nell'ambiente economico agricolo: L. 680.000;

c) casalinghe e soggetti che abitualmente non svolgevano attività lavorativa e viventi nell'ambiente economico agricolo:

(se di età pari o inferiore ai 16 anni): L. 415.000;

(se ultrasedicenni): L. 715.000.

Limitatamente ai soggetti di cui alla lettera *a*) del precedente comma è fatto salvo per gli interessati il diritto di chiedere la liquidazione delle rendite sulla base dell'eventuale maggiore reddito dell'infortunato, accertato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile dai competenti uffici pubblici e riferito alla personale attività lavorativa svolta dal soggetto nell'anno 1970 o, se più favorevole, nell'anno 1969, fermo restando il massimale retributivo di L. 1.265.000 vigente per il settore industriale.

Le retribuzioni stabilite nel primo comma seguiranno le variazioni che verranno apportate in materia dai successivi provvedimenti adottati in forza delle disposizioni legislative citate in premessa.

Roma, addì 2 febbraio 1973

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(2785)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1973.

Revoca alla ditta Luigi Bonati dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Fiorenzuola d'Arda.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreti A.C.I.S. in data 1° giugno 1951 e 21 marzo 1952 la ditta Luigi Bonati fu autorizzata a produrre, nell'officina farmaceutica sita in Fiorenzuola d'Arda (Piacenza), via Fulvio Colestani, 7, specialità medicinali e preparati galenici;

Vista la lettera in data 1° agosto 1972 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Luigi Bonati l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Fiorenzuola d'Arda (Piacenza), via Fulvio Colestoni n. 7, concessa con decreti A.C.I.S. in data 1° giugno 1951 e 21 marzo 1952.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Piacenza è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 8 febbraio 1973

Il Ministro: GASPARI

(2730)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1973.

Revoca di decreto di inibizione al riacquisto della cittadinanza italiana.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale del 29 aprile 1930, con il quale venne inibito al sig. Maurizio Prato, nato a Firenze il 28 dicembre 1884 ed ivi residente, il riacquisto della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 9 della legge 13 giugno 1912, n. 555 e dell'art. 7 del relativo regolamento, approvato con regio decreto 2 agosto 1912, numero 949;

Sentito il parere del Consiglio di Stato (sezione prima) in data 10 novembre 1972, le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Considerato che sussistono validi motivi per far luogo alla revoca del sopra menzionato decreto ministeriale;

Decreta:

E' revocato, con effetto dalla data odierna, il decreto ministeriale del 29 aprile 1930, di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1973

Il Ministro: RUMOR

(2775)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1973.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Mercato internazionale del tessile per l'abbigliamento - Mitam », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Mercato internazionale del tessile per l'abbigliamento - Mitam », che avrà luogo a Milano dal 6 al 9 maggio 1973, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 15 febbraio 1973

p. *Il Ministro*: TIBERI

(2969)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1973.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « III Exposport Levante - Fiera internazionale dello sport e del tempo libero », in Bari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « III Exposport Levante Fiera internazionale dello sport e del tempo libero », che avrà luogo a Bari dal 1° all'8 aprile 1973 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 15 febbraio 1973

p. *Il Ministro*: TIBERI

(2964)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1973.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « III Mipan - Salone internazionale delle macchine, impianti e prodotti per la panificazione e la pasticceria », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « III Mipan - Salone internazionale delle macchine, impianti e prodotti per la panificazione e la pasticceria », che avrà luogo a Milano dal 12 al 21 ottobre 1973, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 15 febbraio 1973

p. *Il Ministro*: TIBERI

(2963)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1973.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « VIII Expo CT - Esposizione internazionale delle attrezzature per il commercio ed il turismo », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « VIII Expo CT - Esposizione internazionale delle attrezzature per il commercio ed il turismo », che avrà luogo a Milano dal 14 al 21 ottobre 1973, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 15 febbraio 1973

p. *Il Ministro*: TIBERI

(2962)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1973.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « II Intersan - Mostra mercato internazionale dell'ortopedia tecnica, e sanitaria, sanitari, strumenti ed attrezzature chirurgiche, apparecchi fisioelettromedicali, corsetteria, articoli sanitari per la prima infanzia », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929,

riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « II Intersan - Mostra mercato internazionale dell'ortopedia tecnica, e sanitaria, sanitari, strumenti ed attrezzature chirurgiche, apparecchi fisioelettromedicali, corsetteria, articoli sanitari per la prima infanzia », che avrà luogo a Milano dal 27 al 30 ottobre 1973, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 15 febbraio 1973

p. *Il Ministro*: TIBERI

(2961)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1973.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXXIII Fiera di Ancona - Mostra-mercato internazionale della pesca e degli sports nautici e attività affini », in Ancona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXXIII Fiera di Ancona - Mostra-mercato internazionale della pesca e degli sports nautici e attività affini », che avrà luogo ad Ancona dal 23 giugno al 1° luglio 1973, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 15 febbraio 1973

p. *Il Ministro*: TIBERI

(2968)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1973.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXXVII Fiera del Levante - Campionaria internazionale », in Bari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXXVII Fiera del Levante - Campionaria internazionale », che avrà luogo a Bari dal 7 al 18 settembre 1973, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 15 febbraio 1973

p. *Il Ministro*: TIBERI

(2967)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1973.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « I Marmo Levante - Salone internazionale del marmo delle macchine e degli accessori », in Bari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « I Marmo Levante -

Salone internazionale del marmo delle macchine e degli accessori », che avrà luogo a Bari dal 6 al 13 maggio 1973, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 15 febbraio 1973

p. *Il Ministro*: TIBERI

(2966)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1973.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « V Mobilevante - Fiera internazionale del mobile e dell'arredamento per il Mezzogiorno d'Italia e i Paesi del Levante », in Bari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « V Mobilevante - Fiera internazionale del mobile e dell'arredamento per il Mezzogiorno d'Italia e i Paesi del Levante », che avrà luogo a Bari dal 30 maggio al 4 giugno 1973, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 15 febbraio 1973

p. *Il Ministro*: TIBERI

(2965)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1973.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Mantova, ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1973.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1957, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1973 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Mantova;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Mantova è autorizzata ad esigere per l'anno 1973 è stabilita nella misura di 1,75 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1973 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Mantova sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dello artigianato.

Roma, addì 16 febbraio 1973

p. *Il Ministro*: PAPA

(4274)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1973.

Autotrasporti professionali di cose - Concentrazione di aziende sociali.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 20 giugno 1935, n. 1349;

Visto il regolamento n. 1018/68 emanato il 19 luglio 1968 dal Consiglio delle Comunità europee;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1280;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 7 maggio 1965 che consente il rilascio di autorizzazioni al trasporto di merci in conti di terzi per autocarri od autoarticolati di portata superiore a 50 quintali appartenenti a società che risultino da trasformazione di una precedente società già munita delle stesse autorizzazioni per gli stessi veicoli, o da fusione di altre società già munite delle stesse autorizzazioni per gli stessi veicoli, sia nel caso che la fusione si attui mediante la costituzione di una nuova società, sia in quello che essa avvenga con l'incorporazione in una società di una o più altre;

Visto l'art. 21 del decreto ministeriale 16 settembre 1971, che consente il rilascio delle autorizzazioni al trasporto internazionale di merci su strada — rilascio che necessariamente implica il precedente rilascio delle corrispondenti autorizzazioni al trasporto per conto di terzi —, oltre che per i veicoli appartenenti alle Società risultanti da trasformazione o da fusione sociale, anche per i veicoli appartenenti ad una società che ne abbia acquistato le proprietà per concentrazione, ai sensi delle norme vigenti, mediante apporto di complessi aziendali da parte di altra società, già munita delle stesse autorizzazioni per gli stessi veicoli;

Considerato che, nel campo dei trasporti di merci su strada per conto di terzi, la concentrazione può concretarsi anche quando una società esercente la propria attività nel settore dei trasporti interni ed in quello dei trasporti internazionali trasferisca ad altra società, esistente o da costituire, tutta l'attività svolta in uno dei due settori, conservando quella esercitata nell'altro;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ad una armonica disciplina della materia coordinando e integrando le disposizioni in precedenza impartite, e ciò nel duplice intento di favorire la creazione di una migliore organizzazione dell'autotrasporto italiano e, nel contempo, la formazione di imprese dotate di alta specializzazione e della razionale attrezzatura necessaria per affrontare la concorrenza nel difficile mercato internazionale;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 7 maggio 1965 si applicano anche nel caso in cui sia stata attuata la concentrazione di aziende sociali, mediante l'apporto del complesso aziendale destinato all'esercizio dell'autotrasporto per conto di terzi.

Nel caso in cui una società esercente l'autotrasporto per conto di terzi esplichi la propria attività nel settore dei trasporti interni e in quello dei trasporti internazionali, la concentrazione di una delle due attività in altra società è da considerarsi valida ai fini dell'applicazione del disposto di cui al precedente comma.

Art. 2.

Il passaggio di proprietà del complesso aziendale, oggetto della concentrazione, deve essere effettuato con un unico atto.

Per il rilascio delle autorizzazioni per i veicoli facenti parte del complesso, valgono le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 7 maggio 1965 e all'art. 21 del decreto ministeriale 16 settembre 1971.

Art. 3.

Il presente decreto è da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1973

Il Ministro: Bozzi

(2960)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1973.

Sostituzione del presidente della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per la Campania.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato o con il suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 377 del 14 settembre 1970 con il quale, ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto legislativo, è stata ricostituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Napoli la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Campania ed è stato nominato il personale della segreteria della commissione stessa;

Vista la lettera n. 1560 del 17 ottobre 1972 con la quale il presidente della corte d'appello di Napoli ha designato il dott. Stefano Virgilio Colicchi, presidente di sezione presso quella corte di appello, quale presidente della commissione in parola in sostituzione del dott. Duilio Grassini, trasferito ad altra sede;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

Il dott. Stefano Virgilio Colicchi, presidente di sezione presso la corte d'appello di Napoli, designato dal presidente della corte d'appello di Napoli, è nominato presidente della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Campania in sostituzione del dott. Duilio Grassini, trasferito ad altra sede.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1973

Il Ministro: Gullotti

(4517)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1973.

Applicazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni effettuate nel settore delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con il quale viene istituita la imposta sul valore aggiunto;

Visti gli articoli 22, secondo comma, 29, terzo comma, 73, primo comma e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633;

Ritenuta l'opportunità di fare uso delle facoltà conferitegli dai detti articoli per quanto concerne l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni effettuate nel settore delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Emissione della fattura

Per i servizi di telecomunicazione e le operazioni accessorie i cui corrispettivi sono addebitati agli utenti dalla Società italiana per l'esercizio telefonico (S.I.P.)

anche per conto delle amministrazioni del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e della società Italcable, le fatture sono emesse dalla S.I.P. in unico esemplare e sono ordinate, nell'ambito di ciascuna sede di emissione, secondo serie articolate di numerazioni progressive; i corrispettivi soggetti all'imposta sono indicati complessivamente in fattura, distinti per aliquota, indipendentemente dalla loro spettanza.

Le registrazioni meccanizzate di cui all'art. 2 tengono luogo del secondo esemplare della fattura previsto dall'art. 21, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 2.

Registrazione delle fatture

La S.I.P. predispone, entro il mese successivo a ciascun trimestre solare, apposite registrazioni meccanizzate, contenenti i dati relativi a ciascuna fattura, con la distinta indicazione degli eventuali corrispettivi di operazioni non imponibili o esenti dall'imposta.

Art. 3.

Apparecchi a disposizione del pubblico

L'imposta dovuta sui corrispettivi dei servizi resi attraverso posti telefonici pubblici e telefoni a disposizione del pubblico non deve essere comunque indicata, sui documenti eventualmente rilasciati agli utenti, separatamente dal corrispettivo della prestazione. L'imposta stessa, ancorchè riscossa tramite i terzi gestori, è assolta, per la parte di rispettiva competenza, dalla S.I.P., dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dalla società Italcable sulla base di registrazioni meccanizzate appositamente predisposte. Tali registrazioni devono contenere, per ogni posto telefonico pubblico o telefono a disposizione del pubblico, l'indicazione dell'ammontare dei corrispettivi e della relativa imposta.

Su apposite registrazioni meccanizzate sono annotati anche i compensi corrisposti dalla S.I.P. a terzi gestori per il servizio di gestione dei posti telefonici pubblici e dei telefoni a disposizione del pubblico. La S.I.P. trasmette copia delle registrazioni a ciascun gestore, che osserva, per tale attività, le norme di cui all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

La copia delle registrazioni di cui al precedente comma tiene luogo della fattura prevista dall'art. 32, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se l'ammontare annuo complessivo dei compensi spettanti al gestore non è superiore a cinque milioni di lire.

Art. 4.

Registrazioni riepilogative

Le risultanze delle registrazioni analitiche previste dai precedenti articoli 2 e 3 sono annotate in apposite registrazioni riepilogative da predisporre entro il termine previsto per la presentazione delle dichiarazioni trimestrali ed annuali.

L'adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 2215 del codice civile è richiesto unicamente per le registrazioni riepilogative.

Art. 5.

Dichiarazioni e versamenti

Le dichiarazioni di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono presentate trimestralmente entro il mese successivo a ciascun trimestre solare.

La dichiarazione annuale è presentata entro il mese di febbraio di ciascun anno ed alla stessa non deve essere allegato l'elenco di cui all'art. 29, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Contemporaneamente alla presentazione delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi deve essere effettuato il versamento della relativa imposta.

L'imposta addebitata agli utenti, tramite la S.I.P., sui corrispettivi spettanti alle amministrazioni del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e alla società Italcable è attribuita alle medesime nella misura del 6 %.

Le disposizioni previste dal primo, secondo e terzo comma si applicano anche alle amministrazioni del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed alla società Italcable, che predispongono le dichiarazioni anche sulla base degli elementi ad esse comunicati dalla S.I.P.

Art. 6.

Addebiti effettuati direttamente agli utenti dalle amministrazioni del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per conto degli altri soggetti del settore.

Le disposizioni previste dagli articoli precedenti si applicano anche ai corrispettivi addebitati direttamente agli utenti dalle amministrazioni del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per conto della S.I.P. e della società Italcable.

Art. 7.

Recapito elenchi telefonici

I corrispettivi dei servizi di recapito a domicilio degli elenchi telefonici sono fatturati agli utenti dalla S.I.P. per conto dei soggetti che effettuano il recapito.

Art. 8.

Utenze private

Agli effetti di quanto previsto nella parte III, n. 3, della tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si considerano private le utenze classificate nella categoria *B* di cui al decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni 28 agosto 1972.

Art. 9.

Altre disposizioni applicabili
Entrata in vigore

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1973.

Esso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1973

Il Ministro: VALSECCHI

(4533)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 4/1973. Prezzi dei prodotti petroliferi

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947 n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 che istituisce dal 1° gennaio 1973 l'imposta sul valore aggiunto in sostituzione dell'IGE;

Vista la legge n. 32 del 19 marzo 1973 con la quale vengono ristrutturate, a far tempo dal 1° gennaio 1973, le imposte di fabbricazione sui prodotti petroliferi;

Visto il provvedimento n. 20/1972 del 29 dicembre 1972 con il quale i prezzi massimi in vigore sono stati dichiarati comprensivi dell'I.V.A. con la stessa decorrenza in attesa della ristrutturazione delle imposte erariali disposta dalla legge sopracitata;

Visto il provvedimento n. 1/1973 del 4 gennaio 1973 con il quale sono stati bloccati i prezzi di vendita del gasolio ad uso riscaldamento in attesa sempre delle ristrutturazioni di cui sopra;

Sentita la Commissione centrale prezzi (art. 3 decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Considerata l'urgenza (art. 3 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947);

Delibera:

Sono fissati come segue dal 1° gennaio 1973, i prezzi massimi di vendita dei prodotti petroliferi salvo per i prezzi di vendita ai gestori di P.V. del gasolio e per i prezzi delle benzine destinate all'agricoltura, che hanno decorrenza dal giorno di pubblicazione del presente provvedimento.

A. — PRODOTTI PER L'AUTOTRAZIONE

Prezzi di vendita alle condizioni di merce nuda:		Benzina super NO 98/100 (RM)	Benzina normale NO 84/86 (RM)	Gasolio I.D. non inf. a 53
		—	—	—
1. Prezzi al consumo per merce daziata IVA compresa franco distributore alla pompa	L./q.le	21.892	20.966	9.524
	L./hl.	16.200	15.200	8.000
2. Prezzi per merce daziata SIVA alla pompa	L./q.le	19.546	18.719	8.503
	L./hl	14.464	13.571	7.143
3. Prezzi per merce daziata SIVA franco costa per vendite a grossisti di merce non destinata a P.V. recanti il marchio dell'azienda petrolifera fornitrice	L./q.le	17.170	16.230	7.350
4. Merce SIF - SIVA	L./q.le	5.653	4.826	3.341

5. Prezzi di vendita dei carburanti ai gestori degli impianti di erogazione stradale (P.V.).

I prezzi di vendita sono determinati, alla fine di ogni anno solare, in rapporto ai quantitativi di carburanti complessivamente venduti durante lo stesso anno, qualunque sia la data di inizio dell'attività del P.V., secondo le norme di esecuzione che saranno emanate dal presidente del C.I.P. ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896.

Le aziende petrolifere venditrici praticheranno al gestore, all'inizio dell'anno solare, in attesa della determinazione di cui sopra, i seguenti prezzi massimi, a seconda della classe di erogato in cui rientra il P.V. interessato.

Classi di erogato		Benzina super	Benzina normale	Gasolio
—		—	—	—
a) fino a 200.000 lt. complessivi	L./hl.	13.364	12.603	6.648
b) » » 300.000 » »	»	13.514	12.735	6.715
c) » » 450.000 » »	»	13.539	12.757	6.727
d) » » 750.000 » »	»	13.564	12.779	6.738
e) » » 900.000 » »	»	13.579	12.792	6.745
f) » » 1.300.000 » »	»	13.649	12.854	6.776
g) » » 2.100.000 » »	»	13.739	12.933	6.817

Nota:

SIF si intende prezzo al netto dell'imposta di fabbricazione.

SIVA si intende prezzo al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Franco costa si intende prezzo franco raffineria o deposito costiero.

I prezzi di vendita dei carburanti al gestore dei P.V. che erogano quantitativi superiori ai litri 2.100.000 annui, rimangono riservati alla libera trattativa delle parti.

Per stabilire il prezzo massimo da praticare all'inizio dell'anno si fa riferimento alle vendite di carburanti complessivamente effettuate dal P.V. stesso durante l'anno precedente aumentato del 10 %.

Per stabilire la classe di erogato, ai fini dell'individuazione del prezzo massimo da praticare, il quantitativo complessivo annuo di carburante venduto da un P.V. viene convenzionalmente calcolato adottando i seguenti rapporti:

Benzina super 1 : 1;

Benzina normale 0,88 : 1;

Gasolio 0,45 : 1.

I prezzi di vendita saranno rapportati al quantitativo globale dell'anno anche nel caso di cambiamento di gestione dei P.V. durante l'anno solare.

Le aziende petrolifere venditrici possono praticare nelle vendite di carburanti ai gestori di P.V. appoggiati a locali adibiti ad altre attività commerciali, i prezzi previsti fino a 300.000 litri anche per quantitativi complessivi inferiori a 200.000 litri annui.

Restano validi fino alla scadenza degli accordi intercorsi fra le parti:

a) le condizioni concordate per le vendite di carburanti col sistema del Self Service;

b) gli sconti sui prezzi di vendita alla pompa considerati complessivamente per i tre prodotti, più favorevoli di quelli risultanti dal raffronto fra i prezzi di cui al punto 2 e quelli per le classi di erogato sopraindicati.

Le caratteristiche della benzina normale 84/86 NO. (Research Method) devono corrispondere a quelle riportate nei provvedimenti n. 718 del 17 maggio 1958 e n. 1187 del 6 dicembre 1937. Quelle del supercarburante 98/100 NO. (R.M.) devono corrispondere a quelle riportate nei provvedimenti n. 771 del 27 marzo 1959 e n. 1058 del 4 febbraio 1964.

Le caratteristiche del gasolio motori indice diesel non inferiore a 53 devono corrispondere a quelle riportate nel provvedimento n 441 del 24 luglio 1954.

E' obbligatoria per la benzina autotrazione l'indicazione del numero di ottano nelle fatture e nel cartellino dei prezzi di vendita al pubblico.

B. — BENZINE SOLVENTI E ACQUARAGIA MINERALE

I prezzi di vendita al consumo, alle condizioni di merce nuda, resa franco deposito del venditore, sono stabiliti come segue:

		Merce daziata IVA del 12 % compresa	Merce SIF-SIVA
		—	—
Benzina solvente leggerissima (40/60) .	L./q.le	21.365	5.183
Benzina solvente leggera (60/80) .	»	20.627	4.524
Benzina solvente media e pesante oltre 80 e inf. a 160 .	»	20.104	4.057
Acquaragia minerale per la produzione di vernici .	»	7.380	4.089

C — BENZINE AVIO

Prezzi per merce nuda, daziata resa franco serbatoio apparecchio

		Tipo 80 NO. IVA del 12 %		Tipo 100/130 NO. IVA del 12 %	
a) *Per aviazione civile*:		compresa	esclusa	compresa	esclusa
		—	—	—	—
Aeroporti « A » .	L./hl	16.278	14.535	16.727	14.935
Aeroporti « B » .	»	16.503	14.735	16.952	15.135
Aeroporti « C » .	»	16.952	15.135	17.399	15.535

Gli aeroporti della categoria « A » sono quelli di:
Roma-Fiumicino, Roma-Ciampino, Milano-Linate, Milano-Malpensa.

Gli aeroporti della categoria « B » sono quelli di:
Cagliari, Catania, Genova-C. Colombo, Napoli-Capodichino, Palermo, Roma-Urbe, Torino-Caselle, Venezia.

Gli aeroporti della categoria « C » sono tutti i rimanenti aeroporti nazionali.

b) *Per altri usi*:		Merce daziata IVA del 12 %	
Prezzi per merce nuda resa franco deposito del venditore.		compresa	esclusa
		—	—
Tipo 80 N.O. .	L./hl	15.496	13.836
Tipo 100/130 N.O.	»	16.111	14.385

D. — PRODOTTI DESTINATI ALLA PESCA ED ALLA PICCOLA MARINA

Prezzi di vendita al consumo alle condizioni di merce nuda (merce considerata estera)

		Petrolio	Gasolio
		—	—
1) Prezzo franco centro di distribuzione (porto o punto di imbarco)	L./q.le	2.400	2.400
	L./hl	1.946	2.016
2) Prezzo per vendite di merce sfusa, resa franco deposito del grossista abilitato alla vendita diretta	L./q.le	2.100	2.100
	L./hl	1.703	1.764

I prezzi stabiliti si intendono a consumo franco deposito del rivenditore e vanno esposti in fattura senza alcuna aggiunta o maggiorazione.

Nessun compenso è dovuto per l'imbarco della merce sfusa a mezzo di impianti di caricazione; solo per la merce infustata può essere richiesto un compenso per l'eventuale facchinaggio dal magazzino o dalla banchina a bordo del natante.

I prezzi di cui sopra non comprendono il compenso orario dovuto, nei modi e nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, al personale di dogana che assiste alle operazioni di carico della merce sui natanti e gli eventuali diritti dovuti alla Capitaneria di porto. Il pagamento di tali compensi o diritti deve essere, a richiesta, documentato esibendo le apposite ricevute rilasciate dagli uffici competenti.

Non è compreso inoltre il compenso per l'eventuale assistenza di agenzia per il disbrigo delle pratiche doganali.

Le caratteristiche del petrolio N.O. 32 devono corrispondere a quelle riportate nei provvedimenti nn. 221 e 771 del 10 marzo 1950 e 27 marzo 1953.

E. — PRODOTTI DESTINATI ALL'AGRICOLTURA

Prezzi di vendita al netto dell'IVA alle condizioni di merce nuda

		Benzina normale 84/86 NO (RM)	Petrolio a 32 N.O.	Gasolio indice diesel non inf. a 53 I.D.	O.C. visc. a 50° C Fluidissimo inf. a 3° E	Fluido sup. 3° fino a 5° E	Semifluido sup. 5° fino 7° E
		—	—	—	—	—	—
1) Prezzo al consumo franco magazzino rivenditore, per merce posta su mezzo del compratore	L./q.le	3.000	2.800	2.500	2.400	2.300	2.200
	L./hl	2.175	2.271	2.100	—	—	—
2) Prezzo per vendite di merce sfusa resa franco deposito del grossista abilitato alla vendita diretta .	L./q.le	2.500	2.300	2.050	2.000	1.900	1.800
	L./hl	1.812	1.865	1.722	—	—	—

I prezzi di cui sopra non comprendono i diritti da versare all'U.M.A.

I Comitati provinciali prezzi valuteranno l'opportunità di stabilire un prezzo massimo di consegna a domicilio del cliente. Nel caso aggiungeranno al prezzo al consumo sopra indicato le spese medie ponderali connesse con il trasporto della merce dal magazzino del rivenditore a domicilio del cliente stesso.

I prezzi franco domicilio del consumatore potranno essere maggiorati solo dell'eventuale nolo o compenso per l'uso di appositi serbatoi, forniti dal rivenditore per facilitare l'immagazzinaggio della merce a domicilio del cliente.

F. — PETROLIO PER USO ILLUMINANTE E RISCALDAMENTO - GASOLIO PER USO RISCALDAMENTO E OLII COMBUSTIBILI FLUIDI, SEMIFLUIDI E DENSI PER FORNI E CALDAIE

A) *Prezzi base per tutto il territorio nazionale.*

Prezzi franco costa IVA esclusa per merce nuda posta su mezzo del compratore.

	Petrolio L/qle	gasolio L/qle	Olio combustibile visc. a 50° C sup. a 3° E fino a 5° E Fluido L/qle	sup. a 5° E fino a 7° E Semifluido L/qle	Denso L/qle	con contenuto di zolfo inf. all'1 % Denso B.T.Z. L/qle
1) Prezzi di vendita:	—	—	—	—	—	—
per merce daziata	2.460	2.400	1.895	1.605	1.380	1.500
per merce SIF-SIVA .	2.110	2.050	1.545	1.470	1.300	1.495
2) Prezzi di vendita a grossisti di merce daziata per ritiri annui dallo stesso fornitore:						
inferiori a 10.000 tonn. .	2.410	2.325	1.845	1.555	1.330	1.450
superiori a 10.000 tonn. .	—	2.300	1.820	—	—	—

I prezzi degli oli combustibili sopraindicati valgono anche per i residui paraffinosi greggi della distillazione del petrolio naturale greggio, aventi le caratteristiche per essere classificati come «paraffina» cere di petrolio o di scisti, residui paraffinosi (greggi o diversi dai greggi) quando sono usati direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni.

Dal 1° gennaio al 31 marzo 1973 i prezzi del gasolio riscaldamento sopraindicati possono essere maggiorati di L. 50, al q.le, per tener conto dei maggiori costi all'importazione.

B) *Prezzi locali al consumo.*

Per consegne di merce nuda alle industrie collegate direttamente con gli impianti di produzione o di deposito a mezzo oleodotto o raccordo ferroviario, quando tali attrezzature sono di proprietà dell'azienda venditrice o che vengono rifornite in modo continuativo a mezzo autotrenobotte completi, i prezzi massimi di cui al punto 1) maggiorati delle incidenze indicate appresso nei casi di ritiri da raffineria o depositi interni, possono essere aumentati delle spese di trasporto da concordare fra le parti o, in mancanza, da stabilirsi dal C.P.P. o in seconda istanza dal C.I.P.

I Comitati provinciali dei prezzi (C.P.P.) stabiliranno negli altri casi i prezzi al consumo validi per tutta la provincia: al dettagliante per il petrolio e, a domicilio del consumatore, per il gasolio e gli olii combustibili, aggiungendo ai prezzi per merce daziata di cui al precedente punto 1):

a) Le spese di trasporto al q.le per autotrenobotte completo dalla raffineria costiera o deposito costiero più vicini o più favorevoli ai depositi interni dei grossisti o a domicilio del cliente per gli olii combustibili semifluido e denso, calcolate secondo le norme esecutive che saranno diramate dal presidente del C.I.P. ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896.

Per le provincie della Valle d'Aosta, del Piemonte, della Lombardia, del Veneto, dell'Emilia-Romagna, le spese di trasporto saranno determinate con riferimento al punto di approvvigionamento più vicino o più favorevole tenendo però conto che, per quest'ultimo, i prezzi di vendita per merce daziata di cui al punto 1), vanno maggiorati delle seguenti incidenze a quintale per tener conto del trasporto via oleodotto:

	Dal maggio all'agosto L/qle	Dal settembre all'aprile L/qle
1) Per ritiri da raffineria interna:	—	—
con distanza compresa fra 25 e 80 km dalla costa . .	20	40
con distanza compresa fra 80 e 200 km dalla costa .	45	100
con distanze superiori a 200 km dalla costa e per ritiri da depositi interni collegati a raffineria interna via oleodotto . . .	75	130
2) Per ritiri da depositi interni collegati alla costa via oleodotto con distanze comprese fra 25 e 80 km	30	60

b) Le seguenti maggiorazioni:

Per il petrolio illuminante e riscaldamento:

Per le spese relative al confezionamento della merce in canistri, cauzionati a rendere, da litri 20 IVA esclusa - A canistro L. 130

Per spese di trasporto della merce confezionata come sopra dal deposito del grossista al magazzino del dettagliante - IVA esclusa . . . . » 70

Per margine al dettagliante - IVA esclusa - A canistro . . . . » 100

I C.P.P. fisseranno il prezzo al consumo franco magazzino del dettagliante per merce confezionata in canistri da 20 litri. Il dettagliante deve esporre, ben visibile il cartellino indicante gli estremi del presente provvedimento ed il prezzo massimo fissato dal C.P.P.

Tale prezzo massimo deve essere riportato, ben visibile, su ogni canistro, nel sigillo di chiusura, a cura del grossista confezionatore.

Il dettagliante può chiedere un compenso, adeguato al servizio reso, per le consegne dei canistri di petrolio a domicilio del cliente.

Quando la consegna a domicilio è effettuata da grossisti o rivenditori non dettaglianti il prezzo di vendita del petrolio a canistro non può superare quello stabilito per le vendite franco magazzino del dettagliante.

Per il gasolio riscaldamento e l'olio combustibile fluido per forni e caldaie

	Per centri urbani con 300 mila e più abitanti				Per centri urbani con meno di 300 mila abitanti			
	Gasolio		O.C. fluido		Gasolio		O.C. fluido	
	L/qle	L/hl	L/qle	L/hl	L/qle	L/hl	L/qle	L/hl
1) Per consegne frazionate non superiori comunque a lt. 4 mila	500	420	437	400	446	375	388	355
2) Per consegne di oltre 4 mila lt.	405	340	350	320	350	295	300	275
3) Per consegne in autotrenobotte	310	260	262	240	256	215	213	195

Per gli olii combustibili semifluidi e densi.

Per consegne inferiori all'autotrenobotte completo di merce proveniente da deposito interno L./q.le 100 più le spese di trasporto da quest'ultimo a domicilio del cliente, calcolate secondo le norme di esecuzione previste al punto *a*).

c) L'I.V.A. del 12 % da applicarsi sui prezzi massimi calcolati secondo le norme di cui sopra.

I Comitati provinciali prezzi indicheranno separatamente nei provvedimenti di competenza il prezzo massimo di vendita al netto dell'IVA ed il prezzo massimo comprensivo della medesima, sia al quintale sia ad ettolitro.

G — PRODOTTI DESTINATI

Prezzi al netto di I.V.A. alle condizioni di merce nuda posta su mezzo di trasporto del compratore

a) all'azionamento delle automotrici e degli autocarrelli su rotaie delle ferrovie dello Stato:

	Benzina super NO. 98/100 L/qle	Benzina normale NO. 84/86 L/qle	Gasolio I.D. non inf. a 53 L/qle	Olio combustibile visc. a 50° C: diesel extra L/qle	fluido sup. a 3 fino a 5° E L/qle	semifluido sup. a 5 fino a 7° E L/qle	denso oltre 7° E L/qle
Prezzi franco raffineria costiera o deposito costiero	2.830	2.395	2.050	1.740	1.545	1.470	1.300
Prezzo franco raffineria interna	2.830	2.395	2.050	1.785	1.590	1.515	1.345
Prezzo franco deposito interno	2.985	2.540	2.140	1.915	1.720	1.645	1.475

b) a generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche petrolifere:

	Benzina normale N.O. 84/86 L/qle	Petrolio a 32 N.O. L/qle	Gasolio I.D. non inf. a 53 L/qle	Olio combustibile visc. a 50° C: diesel extra L/qle	fluido sup. a 3 fino a 5° E L/qle	semifluido sup. a 5 fino a 7° E L/qle	denso oltre 7° E L/qle
Prezzo franco raffineria costiera o deposito costiero (merce daziata)	4.050	3.430	2.130	1.820	1.625	1.550	1.380
Prezzo franco raffineria interna (merce daziata)	4.050	3.430	2.130	1.865	1.670	1.595	1.425
Prezzo franco deposito interno (merce daziata)	4.200	3.550	2.220	1.995	1.800	1.725	1.555

c) all'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici su terreni bonificati e

d) a motori per generare direttamente o indirettamente energia elettrica purchè la potenza installata non sia inferiore a kW 1:

	Gasolio I.D. non inf. a 53 L/qle	Olio combustibile visc. a 50° C: diesel extra L/qle	fluido sup. a 3 fino a 5° E L/qle	semifluido sup. a 3 fino a 5° E L/qle	Denso oltre 7° E A.T.Z. L/qle	Denso oltre 7° E B.T.Z. L/qle
Prezzo franco raffineria costiera o deposito costiero (merce daziata)	2.130	1.820	1.625	1.550	1.380	1.500
Prezzo franco raffineria interna (merce daziata)	2.130	1.865	1.670	1.595	1.425	1.545
Prezzo franco deposito interno (merce daziata)	2.220	1.995	1.800	1.725	1.555	1.675

e) alla distruzione delle larve di zanzare malarigene e

f) all'industria della calciocianamide:

	Gasolio I.D. non inf. a 53 L/qle	Olio combustibile visc. a 50° C: diesel extra L/qle	fluido sup. a 3 fino a 5° E L/qle	semifluido sup. a 5 fino a 7° E L/qle	denso oltre 7° E L/qle
Prezzo franco raffineria costiera o deposito costiero	2.050	1.740	1.545	1.470	1.300
Prezzo franco raffineria interna	2.050	1.785	1.590	1.515	1.345
Prezzo franco deposito interno	2.140	1.915	1.720	1.645	1.475

g) alla fabbricazione di antiparassitari delle piante da frutto:

	Gasolio I.D. non inf. 53 L/qle
Prezzo franco raffineria costiera o deposito costiero	2.050
Prezzo franco raffineria interna	2.050
Prezzo franco deposito interno	2.140

h) a produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti agricoli-industriali, laboratori, cantieri di costruzione:

	diesel extra L/qle	Olio combustibile visc. a 50° C fluido sup. a 3 fino a 5° E L/qle	semifluido sup. a 5 fino a 7° E L/qle	denso oltre 7° E L/qle
	—	—	—	—
Prezzo franco raffineria costiera o deposito costiero (merce daziata)	1.820	1.625	1.550	1.380
Prezzo franco raffineria interna (merce daziata)	1.865	1.670	1.595	1.425
Prezzo franco deposito interno (merce daziata)	1.395	1.800	1.725	1.555

i) alla costruzione e conservazione delle pubbliche strade e

l) alla produzione di bitumi solidi naturali:

	diesel extra L/qle	Olio combustibile visc. a 50° C fluido sup. a 3 fino a 5° E L/qle	semifluido sup. a 5 fino a 7° E L/qle	denso oltre 7° E L/qle
	—	—	—	—
Prezzi franco raffineria costiera o deposito costiero	1.740	1.545	1.470	1.300
Prezzo franco raffineria interna	1.785	1.590	1.515	1.345
Prezzo franco deposito interno	1.915	1.720	1.645	1.475

I prezzi degli oli combustibili destinati agli usi di cui ai punti *d*) ed *h*) si applicano anche ai residui paraffinosi greggi della distillazione del petrolio naturale greggio, aventi le caratteristiche per essere classificati come « paraffina » cere di petrolio o di scisti, residui paraffinosi (greggi o diversi dai greggi).

Per le vendite a domicilio del consumatore è consentita una maggiorazione pari all'effettiva spesa di trasporto dal punto di consegna fino al domicilio del cliente, non superiore, in ogni caso, alle spese di trasporto calcolate secondo le norme di esecuzione di cui al capitolo *F*) paragrafo *B*) punto *a*).

H. — CONDIZIONI DI VENDITA ALL'INGROSSO

Nelle vendite all'ingrosso le raffinerie costiere dovranno riconoscere sui prezzi massimi di vendita previsti per i grossisti, uno sconto per il passaggio al deposito costiero di questi ultimi nella misura di L./q.le 100 per le benzine; L/q.le 95 per il petrolio; L./q.le 75 per il gasolio e L./q.le 70 per gli olii combustibili.

Riconosceranno altresì una riduzione sui prezzi ai grossisti pari alle spese di cabotaggio effettivamente sostenute dal grossista per rifornire il proprio deposito.

Lo sconto per cabotaggio non è dovuto quando la merce viene movimentata nell'ambito dello stesso porto o quando la merce da raffineria a deposito costiero viene movimentata a mezzo oleodotto.

Nel primo caso le parti concorderanno il rimborso delle spese di trasporto effettuate con il natante; nel secondo caso saranno riconosciute al proprietario dell'oleodotto le relative spese di trasporto via oleodotto.

In mancanza di accordo fra le parti, le spese suddette saranno determinate, a richiesta degli interessati, dal C.P.P. competente e, in seconda istanza, dal C.I.P.

Nessuno sconto è dovuto per le consegne effettuate su automezzi terrestri, salvo nei casi di caricazione di benzina super e normale su autotrenibotte completi per i quali la raffineria costiera deve riconoscere una riduzione di L. 80 al q.le ed il deposito costiero una riduzione di L. 40 al q.le.

I prezzi massimi di consegna ai grossisti che ritirano la merce nei punti di approvvigionamento delle province della Valle d'Aosta, del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia Romagna, non ubicati sulla costa, non potranno essere superiori ai prezzi massimi stabiliti per le vendite franco costa di cui al punto 2), aumentati delle maggiorazioni previste per le raffinerie e depositi interni di cui al capitolo *F*, paragrafo *B*, punto *a*).

I. — DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Nessun compenso è dovuto per il travaso in fusti o canistri del cliente, né per il nolo dei fusti o dei canistri di proprietà del venditore.

I prezzi di vendita previsti per consegne di merce nuda, possono essere maggiorate di L. 200/q.le per i carburanti e di L. 150/q.le per gli olii combustibili ed il gasolio destinato ad uso riscaldamento quando la merce viene consegnata in fusti cauzionati a rendere di proprietà del venditore.

Per la conversione da peso a volume si applicano le seguenti densità:

Benzina super	0,740
Benzina normale	0,725
Benzina avio	0,720
Petrolio	0,811
Gasolio	0,840
O.C. fluido	0,915

Il prezzo a litro a consumatore può essere praticato solo per le consegne effettuate con impianti o automezzi muniti di idoneo contatore volumetrico.

Nella determinazione dei prezzi provinciali i Comitati provinciali prezzi esamineranno, caso per caso, l'opportunità di fissare prezzi diversi per quelle località della provincia che risultassero particolarmente disagiate ai fini dell'approvvigionamento.

I prezzi di vendita inseriti nei contratti di fornitura stipulati prima del presente provvedimento non possono superare i nuovi prezzi massimi risultanti dal provvedimento in questione.

Per i contratti che non prevedono clausole di variabilità ancorate ai prezzi massimi, i prezzi pattuiti rimangono validi per la durata prevista dal contratto e mantengono i livelli concordati, se inferiori a quelli massimi, salvo le diverse incidenze fiscali.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I Comitati provinciali prezzi procederanno, entro il 31 marzo corrente anno, alla regolazione dei prezzi locali di vendita attenendosi anche alle norme esecutive che saranno diramate dal Presidente del C.I.P. ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896.

Copia del provvedimento sarà trasmessa al Comitato interministeriale dei prezzi.

I rivenditori ed i dettaglianti hanno l'obbligo di affiggere ben visibile nei locali adibiti alle vendite, copia del listino ufficiale dei prezzi di vendita al consumo. Gli organi di controllo statali e comunali vigileranno sul rispetto dell'obbligo in questione.

I C.P.P. dovranno riportare nei provvedimenti di competenza le norme per la disciplina dei prezzi di vendita al pubblico contenute nel presente provvedimento, al fine di consentire la massima conoscenza e diffusione delle disposizioni stesse.

Roma, addì 19 marzo 1973

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Presidente della giunta
FERRI

(4814)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato dell'ex batteria Beleno sita in comune di Villa S. Giovanni (rettifica)

La superficie complessiva dei mappali *A* e 147 del foglio n. 7 del catasto terreni del comune di Villa S. Giovanni, sclassificata con decreto interministeriale 10 ottobre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147, in data 14 giugno 1964, viene rettificata in mq. 58.000, anzichè mq 52.600, come erroneamente riportato nel citato decreto.

(1540)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica n 30388 del 27 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1972, registro n 80, foglio n 103, è stato respinto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto in data 28 aprile 1970 dalla sig.na Lombardi Agata, applicata non di ruolo in servizio presso l'Accademia di belle arti di Lecce, contro la decisione con la quale il Ministro per la pubblica istruzione respingeva il ricorso gerarchico dalla medesima presentato avverso la qualifica di «insufficiente» attribuitale per l'anno 1966

(1546)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 27 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1972, registro n. 87, Pubblica istruzione, foglio n. 160, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal prof. Pianesani Girolamo, ordinario di lettere italiane e storia nell'istituto tecnico commerciale «Barozzi» di Modena, avverso la decisione ministeriale concernente il recupero della somma di L 131.500 disposta nei confronti del predetto per errata liquidazione del compenso per le ore soprannumerarie dallo stesso prestate nell'anno scolastico 1963-64

(1547)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Modifiche allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Asti

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 3079, in data 26 gennaio 1973, sono state approvate le modifiche apportate agli articoli 1, 4, 6, 7, 9, 16, 18, 19, 22 e 26 dello statuto dello Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Asti

(1548)

Modifiche allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ferrara

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n 2, in data 2 gennaio 1973, sono state approvate le modifiche apportate agli articoli 4, 6, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 e 26 dello statuto dello Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ferrara.

(1549)

Modifiche allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Caserta

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1, in data 26 gennaio 1973, sono state approvate le modifiche apportate agli articoli 4, 6, 9, 16, 18 e 19 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Caserta.

(1550)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 54

Media dei titoli del 16 marzo 1973

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	101,275
Redimibile 3,50 % 1934	100 —
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,775
» 5 % (Ricostruzione)	96,275
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,275
» 5 % (Città di Trieste)	95,125
» 5 % (Beni esteri)	93,35
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	93,65
» 5,50 % » » 1968-83	94,125
» 5,50 % » » 1969-84	95,925
» 6 % » » 1970-85	98,475
» 6 % » » 1971-86	98,70
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,075
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,925
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97.50
» 5 % (» 1° 10-1975) II emiss	97,075
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,60
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,625
» 5,50 % (scad 1° gennaio 1979)	99,95
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,025

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Tricase ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1973, il comune di Tricase (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 291.359.480 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3816)

Autorizzazione al comune di Ugento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1973, il comune di Ugento (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 94.266.840, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51

(3817)

Autorizzazione al comune di Uggiano La Chiesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1973, il comune di Uggiano La Chiesa (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.776.495, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3818)

Autorizzazione al comune di Veglie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1973, il comune di Veglie (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 206.151.035, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3819)

Autorizzazione al comune di Vernole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1973, il comune di Vernole (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 161.691.364, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3820)

Autorizzazione al comune di Mottola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1973, il comune di Mottola (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 189.526.375, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3821)

Autorizzazione al comune di Macchia Valfortore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1973, il comune di Macchia Valfortore (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.948.586, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3822)

Autorizzazione al comune di Montenero di Bisaccia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1973, il comune di Montenero di Bisaccia (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.228.926, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3823)

Autorizzazione al comune di Oratino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1973, il comune di Oratino (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 649.908, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3824)

Autorizzazione al comune di Pietracatella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1973, il comune di Pietracatella (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.212.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3825)

Autorizzazione al comune di Pietracupa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1973, il comune di Pietracupa (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.520.811, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3826)

Autorizzazione al comune di Barberino Val d'Elsa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1973, il comune di Barberino Val d'Elsa (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 177.234.399, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3827)

Autorizzazione al comune di Borgo San Lorenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1973, il comune di Borgo San Lorenzo (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 197.218.125, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3828)

Autorizzazione al comune di Campi Bisenzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1973, il comune di Campi Bisenzio (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 297.146.434, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3829)

Autorizzazione al comune di Cantagallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1973, il comune di Cantagallo (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.430.765, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3830)

Autorizzazione al comune di Carmignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1973, il comune di Carmignano (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 277.481.430, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3831)

Autorizzazione al comune di Castelfiorentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1973, il comune di Castelfiorentino (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 262.072.490, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3832)

Autorizzazione al comune di Cerreto Guidi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1973, il comune di Cerreto Guidi (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 143.971.910, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3833)

Autorizzazione al comune di Certaldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1973, il comune di Certaldo (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 252.562.241, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3834)

Autorizzazione al comune di Dicomano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1973, il comune di Dicomano (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 123.863.017, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3835)

Autorizzazione al comune di Figline Valdarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1973, il comune di Figline Valdarno (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 315.926.653, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3836)

Autorizzazione al comune di Firenzuola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1973, il comune di Firenzuola (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 135.030.470, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3837)

Autorizzazione al comune di Matino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1973, il comune di Matino (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 180.004.420, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3838)

Autorizzazione al comune di Squinzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1973, il comune di Squinzano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 426.906.550, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3839)

Autorizzazione al comune di Anzola dell'Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1973 il comune di Anzola dell'Emilia (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.774.062, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3840)

Autorizzazione al comune di Bazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1973, il comune di Bazzano (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.210.868, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3841)

Autorizzazione al comune di Bentivoglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1973, il comune di Bentivoglio (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.070.370, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3842)

Autorizzazione al comune di Budrio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1973, il comune di Budrio (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 97.265.390, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3843)

Autorizzazione al comune di Calderara di Reno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1973, il comune di Calderara di Reno (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.419.075, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3844)

Autorizzazione al comune di Camugnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1973, il comune di Camugnano (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.968.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3845)

Autorizzazione al comune di Casalecchio di Reno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1973, il comune di Casalecchio di Reno (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 581.033.475, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3846)

Autorizzazione al comune di Casalfiumanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1973, il comune di Casalfiumanese (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.488.025, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3847)

Autorizzazione al comune di Castel di Casio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1973, il comune di Castel di Casio (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 84.141.669, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3848)

Autorizzazione al comune di Castel Maggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1973, il comune di Castel Maggiore (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.775.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3849)

Autorizzazione al comune di Castel San Pietro Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1973, il comune di Castel San Pietro Terme (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 100.109.460, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3850)

Autorizzazione al comune di Castenaso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1973, il comune di Castenaso (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3851)

Autorizzazione al comune di Castiglione dei Pepoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1973, il comune di Castiglione dei Pepoli (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 242.796.472, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3852)

Autorizzazione al comune di Crevalcore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1973, il comune di Crevalcore (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 186.756.495, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legilsativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3853)

Autorizzazione al comune di Dozza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1973, il comune di Dozza (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.206.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3854)

Autorizzazione al comune di Galliera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1973, il comune di Galliera (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.558.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3855)

Autorizzazione al comune di Granarolo dell'Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1973, il comune di Granarolo dell'Emilia (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.546.886, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3856)

Autorizzazione al comune di Loiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1973, il comune di Loiano (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.748.620, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3857)

Autorizzazione al comune di Medicina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1973, il comune di Medicina (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 120.497.404, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3858)

Autorizzazione al comune di Sogliano Cavour ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1973, il comune di Sogliano Cavour (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.944.760, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3859)

Autorizzazione al comune di Soleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1973, il comune di Soleto (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.745.089, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3860)

Autorizzazione al comune di Melissano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1973, il comune di Melissano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.689.710, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3798)

Autorizzazione al comune di Melpignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1973, il comune di Melpignano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 104.018.195, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3799)

Autorizzazione al comune di Minervino di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1973, il comune di Minervino di Lecce (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.897.607, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3800)

Autorizzazione al comune di Montesano Salentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1973, il comune di Montesano Salentino (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.294.920, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(3801)

Autorizzazione al comune di Muro Leccese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1973, il comune di Muro Leccese (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.823.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3802)

Autorizzazione al comune di Neviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1973, il comune di Neviano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.698.300, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3803)

Autorizzazione al comune di Novoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1973, il comune di Novoli (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 116.923.822, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3804)

Autorizzazione al comune di Ortelle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1973, il comune di Ortelle (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.996.920, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3805)

Autorizzazione al comune di Otranto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1973, il comune di Otranto (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 93.282.765, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3806)

Autorizzazione al comune di Palmariggi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1973, il comune di Palmariggi (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.038.932, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3807)

Autorizzazione al comune di Patù ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1973, il comune di Patù (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.117.982, per la copertura del disavanza economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3808)

Autorizzazione al comune di Poggiardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1973, il comune di Poggiardo (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 150.235.155, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3809)

Autorizzazione al comune di Presicce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1973, il comune di Presicce (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.516.460, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3810)

Autorizzazione al comune di Spongano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1973, il comune di Spongano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.198.625, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3811)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a trentacinque posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori, per le sezioni comunali e frazionali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione aventi sede in Lombardia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 21 dicembre 1961, n. 1336, sulla istituzione del ruolo dei collocatori, che contempla una disciplina dell'ammissione in carriera diversa da quella generale stabilita dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1971, adottato di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1971, registro n. 12 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 37, concernente l'approvazione delle tabelle recanti le nuove piante organiche e la denominazione delle nuove qualifiche del personale delle carriere direttive, di concetto, esecutive ed ausiliarie del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuto di dover bandire un concorso circoscrizionale pubblico per esami nei limiti dei posti attualmente disponibili nel ruolo dei collocatori per far fronte alle esigenze di funzionamento delle sezioni comunali e frazionali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione aventi sede in Lombardia;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

E' indetto un concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a trentacinque posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori, per le Sezioni comunali e frazionali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione aventi sede in Lombardia;

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) possesso di un diploma di istituto d'istruzione secondaria di primo grado (licenza media o altro titolo equipollente);

2) età non inferiore agli anni 18 (compiuti) e non superiore ai 32, salve le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni;

3) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) godimento dei diritti politici, o non essere incorsi, per gli aspiranti che non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscono il possesso;

5) buona condotta;

6) idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego;

7) assolvimento degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare;

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso rivestano la qualifica di impiegato civile dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o la qualifica di operaio di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

b) dei candidati che, già sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti.

Art. 2.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale degli uffici del lavoro e della massima occupazione - Divisione X - via Flavia n. 6, 00100 Roma, redatte su carta da bollo da L. 500, secondo lo schema allegato (allegato 2) al presente decreto, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere presentate o dovranno pervenire al predetto indirizzo entro il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del predetto limite);

c) il domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

d) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. I minori di anni ventuno dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

f) le eventuali condanne penali riportate e i precedenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) il possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione della scuola e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione, dovranno esplicitamente dichiararlo nella domanda);

l) l'impegno a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione nell'ambito della circoscrizione regionale cui si riferisce il concorso;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a riceverla.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione si riserva di accertare, prima della formazione della graduatoria definitiva, l'autenticazione della firma nonchè le dichiarazioni del candidato circa il possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, che verrà nominata con successivo decreto ministeriale, sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 4.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in tre prove scritte, una prova pratica di dattilografia ed una prova orale, secondo il programma riportato nell'allegato n. 1 al presente bando.

Le prove scritte avranno luogo in Milano, con inizio alle ore 8, nei giorni 16, 17 e 18 maggio 1973, presso il «C.A.P.A.C. - Centro addestramento professionale addetti al commercio» via Murillo, 17.

I candidati che abbiano presentato la domanda e ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, sono tenuti a presentarsi, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica, senza alcun preavviso, nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma, per sostenere le prove predette.

La prova pratica di dattilografia e quella orale avranno luogo presso la sede e nei giorni che il Ministero stabilirà successivamente e che saranno portati a conoscenza dei singoli candidati unitamente alla comunicazione di cui al successivo art. 5, secondo comma.

Art. 5.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi alla prova pratica di dattilografia i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla predetta prova di dattilografia viene data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Sono ammessi alla prova orale, che ha luogo nella stessa seduta di esame, i candidati che abbiano riportato nella prova pratica di dattilografia la votazione di almeno sei decimi.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica e alla prova orale, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva e stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con i voti riportati, distintamente, nella prova pratica e in quella orale.

Art. 6.

Titoli di precedenza e di preferenza nella nomina

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale degli uffici del lavoro e della massima occupazione - Divisione X - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso dei titoli predetti.

Tali titoli sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine di giorni quindici indicato al comma precedente.

I titoli si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 7.

Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 5.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dello art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori si terrà conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 8.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale degli uffici del lavoro e della massima occupazione - Divisione X - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposito avviso, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare, in sua vece, il certificato, in carta legale, contenente la dichiarazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma. In tal caso il certificato sostitutivo deve essere integrato da una dichiarazione della competente autorità scolastica attestante che il diploma originale non è stato ancora rilasciato.

In luogo del diploma originale o del certificato sostitutivo, potrà essere presentata una copia autentica di uno dei detti documenti, in bollo da L. 500, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;

2) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 500, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 1, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 6;

3) certificato, in carta da bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato, in carta da bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che era in possesso di tale requisito anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 500, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico, in carta da bollo da L. 500, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dallo ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio, invalidi civili e mutilati e invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Non è valida la presentazione, in luogo di detti documenti, del foglio di congedo.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo e la copia dello stato matricolare, in bollo da L. 500, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere del Ministero del lavoro.

I concorrenti che si trovino alle armi per il servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti, redatti su carta legale:

a) titolo di studio;
b) estratto dell'atto di nascita;
c) certificato generale del casellario giudiziale;
d) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) nonchè quelli di cui ai punti *c*) e *d*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata al primo comma del presente articolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera l'estratto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o da altri Ministeri.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che avranno presentato in tempo utile i documenti di cui al precedente articolo e nei confronti dei quali sarà accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno assunti in prova e destinati presso le sezioni comunali e frazionali degli uffici del lavoro e della massima occupazione aventi sede nella circoscrizione regionale della Lombardia e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina a collocatore. Gli stessi non potranno essere trasferiti nè distaccati presso sezioni aventi sede in circoscrizioni diverse prima che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, parametro 148, di cui alla tabella unica degli stipendi allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, nella misura mensile netta di L. 81.243, l'indennità integrativa speciale netta di L. 31.184, oltre agli altri emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni.

Agli aventi diritto verranno corrisposte le quote aggiuntive di famiglia per le persone a carico.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1973

Il Ministro: COPPO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *marzo* 1973
Registro n. 2, *foglio n.* 147

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
di partecipazione al concorso da redigere
su carta da bollo da L. 500

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale degli uffici del lavoro - Divisione X - Via Flavia n. 6 - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . (provincia . . . . . .) il giorno . . . . . . domiciliato in . . . . . c.a.p. n. . . (provincia . . . .) chiede di essere ammesso a partecipare al concorco circoscrizionale per esami a trentacinque posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori per le sezioni comunali e frazionali degli uffici rovinciali del lavoro e della massima occupazione aventi sede in Lombardia.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età, di anni 32, perchè . . . . (1).

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è cittadino italiano;

b) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (2);

c) non ha riportato condanne penali e non ha precedenti penali pendenti a proprio carico (3);

d) è in possesso del diploma di . . conseguito presso in data ;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . (4);

f) non ha mai prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero, presta servizio presso l'amministrazione . . con la qualifica di . . dal . . ovvero, ha prestato servizio presso l'amministrazione . . con la qualifica di . . . dal . . al . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro);

g) si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione a sezioni comunali e frazionali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione nell'ambito della circoscrizione regionale cui si riferisce il concorso;

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo (indicare il numero di codice di avviamento postale) . .

li .

Firma .

Visto per l'autenticità della firma . . (5)

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che pur avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che ai sensi delle vigenti disposizioni danno titolo alla elevazione del predetto limite di età. Il candidato deve indicare con esattezza tali requisiti.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(4) Indicare a seconda dei casi: «ha prestato servizio militare; «è attualmente in servizio militare presso il . . »; «non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva»; ovvero, «perchè, pur dichiarato abile arruolato, gode del congedo e di rinvio in qualità di .»; ovvero, «perchè riformato» o «rivedibile».

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Visto, *Il Ministro*: COPPO

ALLEGATO 2

PROGRAMMA D'ESAME

L'esame consisterà in tre prove scritte, una prova pratica di dattilografia ed una prova orale, in base al seguente programma:

1. — *Prove scritte*:

1) Componimento in lingua italiana. Tempo a disposizione: quattro ore.

2) Risoluzione di un problema di aritmetica o di geometria (nei limiti del programma fissato per la prova orale). Tempo a disposizione: quattro ore.

3) Tema su nozioni di legislazione sociale (nei limiti del programma fissato per la prova orale). Tempo a disposizione: quattro ore.

2. — *Prova pratica di dattilografia*:

Scrittura sotto dettato, su macchine «Olivetti», di un brano letterario, commerciale o burocratico, alla velocità di 180 battute al minuto primo (circa trenta parole). Nel classificare l'elaborato si terrà conto della precisione e dell'estetica, oltre che della velocità.

3. — *Prova orale*:

1) Aritmetica elementare: nomenclatura decimale; prime operazioni; divisibilità dei numeri; numeri primi; massimo comune divisore o minimo comune multiplo; frazioni ordinarie e decimali; principali operazioni su di esse; sistema metrico decimale; numeri complessi; potenza e radice dei numeri; estrazione della radice quadrata; rapporti e proporzioni; media aritmetica.

Geometria: punto; retta; piano. Retta e parti della retta. Angoli. Rette perpendicolari - rette parallele. Triangoli (uguaglianza dei triangoli) - proprietà del triangolo isoscele e del triangolo equilatero). Somma degli angoli di un triangolo. Poligoni - quadrilateri. Circonferenza e cerchio. Equivalenza ed aree. Teorema di Pitagora e sue applicazioni. Fascio di rette parallele. Teorema di Talete. Proprietà del triangolo rettangolo: teoremi di Euclide. Riduzione in scala.

Rette e piani nello spazio - Diedri Angoloidi Poliedri (prisma, parallelepipedo, cubo, piramide) - Corpi rotondi (cilindro, cono, sfera).

2) Nozioni di legislazione sociale: Organi dello Stato in materia di legislazione sociale: il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'ispettorato del lavoro, gli uffici del lavoro, i centri di emigrazione, l'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo.

Enti pubblici in materia di previdenza e assistenza sociale: INPS, INAIL, INAM, ENPAS, ecc.

Datore di lavoro e lavoratore. Limiti alla formazione del rapporto di lavoro (età, sesso, idoneità fisica, libretto di lavoro).

Retribuzione e sue forme: Estinzione del rapporto di lavoro e sue conseguenze.

La tutela del lavoratore: orario di lavoro, riposo settimanale, ferie; tutela del lavoro femminile e minorile; tutela delle lavoratrici madri.

Cenni sulle principali forme di assicurazione sociale (assicurazione contro l'invalidità, la vecchiaia, la tubercolosi; assicurazione contro le malattie; assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) con particolare riferimento all'assicurazione contro la disoccupazione; gli assegni familiari.

L'apprendistato; l'orientamento e l'addestramento professionale dei lavoratori: corsi di qualificazione e riqualificazione, cantieri.

Il collocamento dei lavoratori: collocamento ordinario, collocamento obbligatorio, collocamento speciale.

3) Nozioni elementari di ordinamento amministrativo: i Ministeri; organizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con particolare riferimento alla struttura e ai compiti dei suoi Organi periferici (Ispettorato del lavoro, uffici del lavoro e della massima occupazione e proprie sezioni comunali e frazionali); i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, l'Avvocatura generale dello Stato, la prefettura, la regione, la provincia, il comune e i loro organi; il rapporto di pubblico impiego, con particolare riguardo ai diritti ed ai doveri dell'impiegato.

4) Nozioni elementari di statistica: concetto ed oggetto della statistica; unità statistica; spoglio e aggruppamento dei dati statistici; elaborazione dei dati; medie e rapporti; rappresentazioni grafiche e numeri indici.

N. B. — L'Amministrazione non può fornire ulteriori indicazioni sui programmi nè consigliare i testi da usare per la preparazione.

Il Ministro: COPPO

(3763)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.